

RISPOSTA. — « Alle famiglie dei militari condannati per diserzione con passaggio al nemico, i quali, in sede di revisione del procedimento penale, siano stati prosciolti dalla imputazione predetta, viene riconcesso il soccorso giornaliero dalla data della sospensione.

« Basta che le famiglie interessate facciano ricorso a questo Sottosegretariato - Servizio assistenza militare - con tutte le indicazioni necessarie per accertare la posizione del militare che dà titolo al soccorso, per riottenere il beneficio suddetto.

« *Il sottosegretario di Stato  
per l'assistenza militare e le pensioni di guerra*

« BIANCHI VINCENZO ».

**Lombardo Paolo.** — *Al ministro del tesoro.* — « Per conoscere se il militare Uberto Vincenzo di Giovanni che venne inviato in licenza illimitata in attesa di riforma il 20 dicembre 1918, dal deposito del 13° Reggimento fanteria (Aquila) in seguito a visita collegiale subita all'ospedale principale di Chieti, ed al quale venne, con decreto ministeriale 21 agosto 1919, n. 12631, 2723-A, liquidato l'assegno annuo, rinnovabile per due anni di lire 756, assegno che egli incominciò a percepire solo dall'ottobre 1919, abbia per il periodo decorrente dal giorno del suo invio in licenza illimitata fino a quello in cui cominciò a percepire l'assegno, diritto all'indennità giornaliera di lire 5, ed, in caso affermativo, per quale motivo non gli venne corrisposta ».

RISPOSTA. — « Dagli atti esistenti nel fascicolo n. 491552, relativi al militare Uberto Vincenzo di Giovanni, non risulta se e quando egli venne inviato in licenza illimitata in attesa di riforma: o di accertamenti medico-legali. Dagli atti stessi si desume soltanto che al predetto venne liquidato con decreto ministeriale, 52621, del 20 settembre 1919, un assegno rinnovabile di 5ª categoria a decorrere dal 13 dicembre 1918, data del verbale di visita collegiale, e che a seguito di detta liquidazione, l'Ufficio congedamento del Ministero della guerra ha disposto il suo invio in congedo con effetto dal 16 settembre 1919.

« Ciò premesso, e rilevato che l'Uberto dovrebbe avere riscosse tutte le rate del detto assegno dalla decorrenza suindicata in poi, si osserva che la questione circa il diritto del militare stesso alla indennità giornaliera di lire 5 dalla data del suo invio in licenza sino a quella del suo congedamento, non rientra nella competenza di questo Sottosegretariato, bensì in quella del Ministero della guerra (Divisione assegni) al quale pertanto l'onorevole interrogante dovrà rivolgersi.

« *Il sottosegretario di Stato  
per l'assistenza militare e le pensioni di guerra*

« BIANCHI VINCENZO ».

**Lombardo Paolo.** — *Al ministro della guerra* — « Per conoscere se a quale norma delle vigenti disposizioni, alle famiglie dei militari alle quali era stato sospeso il sussidio perchè il loro congiunto aveva riportato condanna possa essere attualmente, a condanna amnistiata, e perdurando il servizio militare del parente, essere corrisposto il sussidio, ed in caso negativo, se non ritenga opportuno emanare norme in tal senso ».

RISPOSTA. — « Ai congiunti dei militari che hanno riportata qualsiasi condanna viene, ai sensi del numero 21 della istruzione 30 novembre 1917, sospeso il pagamento del soccorso giornaliero, perchè base della concessione del beneficio suddetto è la prestazione del servizio militare.

« Quindi durante il tempo in cui i militari sono stati sottoposti a procedimento penale, o condannati, o detenuti nelle carceri, il soccorso è sospeso.

« Se detti militari sono beneficiati da amnistia, il soccorso viene riconcesso dalla data del decreto relativo, sempre quando riprendano servizio militare.

« Se poi hanno il beneficio dell'amnistia prima di essere giudicati, non avendo elementi per determinare quale sarebbe stato l'esito del procedimento penale a loro carico, si adotta, nel dubbio, il benevolo principio di concedere alle loro famiglie anche gli arretrati del soccorso giornaliero.

« Si ha ragione di ritenere che tali disposizioni corrispondano ai voti dell'onorevole interrogante; comunque non si ravvisa alcuna necessità di emanare nuove norme legislative nella particolare materia.

« *Il sottosegretario di Stato  
per l'assistenza militare e le pensioni di guerra*

« BIANCHI VINCENZO ».

**Maitilasso ed altri.** — *Al ministro della giustizia e degli affari di culto.* — « Se intendasi di urgenza provvedere al normale ripristino del servizio giudiziario nel tribunale di Lucera, che è fra i primi del Regno, riparando alla assoluta deficienza numerica del personale di cancelleria, mancante di ben otto cancellieri fra quelli stabiliti nell'organico, e alla assenza di cinque magistrati, che mentre figurano nelle tabelle di quel tribunale, sono applicati altrove.

« Se in vista dell'aumentato numero dei processi penali e della importanza di essi non creda indispensabile la nomina di un terzo giudice istruttore ».

RISPOSTA. — « La grave deficienza del personale giudiziario pur troppo non consente di mantenere al completo le piante dei magistrati e dei funzionari di cancelleria, addetti ai vari tribunali del Regno.